

La norma di riconoscimento come ideologia delle fonti

*Giorgio Pino**

Sommario

Scopo del saggio è mostrare che il concetto di norma di riconoscimento, così come elaborato da H. L. A. Hart, è ridondante —e dunque pressoché inutile— oppure (nella misura in cui sia possibile interpretarlo in una maniera non ridondante) è dotato di limitata capacità esplicativa. In entrambi i casi, si tratterebbe di un concetto dall'ambito di applicazione molto più ristretto di quanto immaginato da Hart. Tuttavia, è possibile formulare una interpretazione alternativa della norma di riconoscimento, che la riscatti da questi difetti. Ciò richiederà di assegnare alla norma di riconoscimento un ruolo diverso da quello proposta da Hart e dalla letteratura filosofico-giuridica post-hartiana: in particolare, richiederà di collocare la norma di riconoscimento non nell'ambito della teoria del sistema giuridico, ma in quello della teoria del ragionamento giuridico.

Parole chiave: Norma di riconoscimento. Sistema giuridico. Validità. Applicabilità. H. L. A. Hart.

Abstract

The essay argues that the rule of recognition, as it has been conceived by H. L. A. Hart, is either a redundant, and hence mostly useless, concept, or it is a concept with limited explanatory potential - in either case, at best a concept whose scope is much narrower, in contemporary legal systems, than the one envisaged by Hart. It will also be argued that the rule of recognition, if subject to a possible (and plausible) reformulation, can nevertheless play a significant, non-redundant role. This, however, will require to assign the rule of recognition a rather different job than the one proposed by Hart, as well as by most post-Hartian positivist literature, namely it will require to locate the rule of recognition not in the theory of the legal system, but in the theory of legal reasoning.

* Professore di Filosofia del diritto, Università di Palermo. Email: giorgio.pino@unipa.it. Indirizzo: DIGISPO, Sezione Diritto e Società, Università di Palermo Piazza Bologni 8, 90134, Palermo. Ringrazio Mauro Barberis, Jordi Ferrer, Riccardo Guastini, Rafael HernándezMarín, Pau Luque, Nicola Muffato, Giovanni Battista Ratti e Cristina Redondo, per le loro osservazioni critiche su una versione precedente di questo testo.

Keywords: Rule of recognition. Legal system. Legal validity. Applicability. H. L. A. Hart.

La nozione di norma di riconoscimento (*rule of recognition*) è universalmente considerata come uno dei contributi più importanti e influenti di H. L. A. Hart alla filosofia del diritto del XX secolo. Ha attratto innumerevoli tentativi di rielaborazione, così come aspre critiche. Tuttavia, nonostante Hart assegnasse alla norma di riconoscimento un ruolo del tutto centrale all'interno della sua teoria del diritto, il modo in cui egli ha esposto i contorni di questa nozione è notoriamente affetto da alcune ambiguità e oscurità.

In questo saggio intendo mostrare che il concetto di norma di riconoscimento, così come elaborato da H. L. A. Hart, è ridondante, e dunque pressoché inutile (un'accusa che non sono il solo a sollevare)¹; ovvero che, nella misura in cui sia possibile interpretare tale concetto in una maniera non ridondante, esso è comunque dotato di una capacità esplicativa limitata. Sosterrò comunque che è possibile formulare una interpretazione alternativa della norma di riconoscimento, che la riscatti da questi difetti. Ciò richiederà di assegnare alla norma di riconoscimento un ruolo diverso da quello proposto da Hart e dalla letteratura filosofico-giuridica post-hartiana: in particolare, richiederà di collocare la norma di riconoscimento non nell'ambito della teoria del sistema giuridico, ma in quello della teoria del ragionamento giuridico. Credo comunque che la mia rielaborazione della nozione hartiana di norma di riconoscimento sia a ben vedere pienamente congruente con alcuni importanti assunti su cui si fonda il progetto filosofico-giuridico dello stesso Hart.

Il saggio è organizzato nel modo seguente. Innanzitutto (§ 1), offrirò una breve ricostruzione della nozione di norma di riconoscimento così come emerge dall'opera di Hart. Poi (§ 2) presenterò sinteticamente le principali interpretazioni che la norma di riconoscimento ha avuto nella letteratura filosofico-giuridica post-hartiana, saggiandone i rispettivi pregi e difetti. Infine (§ 3) elaborerò una interpretazione alternativa della norma di riconoscimento, cercando di mostrare in che modo questa nozione possa evitare di risultare concettualmente ridondante, e mantenere un adeguato potenziale esplicativo per le nostre pratiche giuridiche.

1. H. L. A. Hart sulla norma di riconoscimento

Come ho anticipato poco sopra, la nozione di norma di riconoscimento è una sorta di paradigma della filosofia del diritto contemporanea. Questo la rende per un verso una nozione onnipresente nel dibattito filosofico-giuridico contemporaneo (soprattutto, ma non solo, in quello di orientamento giuspositivista), ma

¹ Vedi, tra gli altri, gli autori citati, *infra*, nt. 32.

per altro verso una nozione su cui si sono stratificate le più varie interpretazioni e reinterpretazioni nel corso degli ultimi decenni. È opportuno dunque partire dal modo in cui Hart stesso ha elaborato questa nozione².

Secondo Hart, ogni sistema giuridico minimamente complesso contiene una norma di riconoscimento, una peculiare norma secondaria la cui funzione consiste nel fornire criteri autoritativi in base ai quali accertare la *validità* delle altre norme del sistema³. A sua volta, il sistema giuridico è identificato dal fatto che i suoi funzionari usano di fatto una certa norma di riconoscimento per identificare le norme valide che compongono il sistema stesso a ben vedere, l'idea stessa di sistema giuridico presuppone l'esistenza di una norma di riconoscimento, che riconduce in maniera unitaria varie norme ad un unico insieme.

La norma di riconoscimento può svolgere la sua funzione in modi diversi: tipicamente, indicando certe caratteristiche il possesso delle quali rende una certa regola valida, e dunque facente parte di un certo sistema giuridico. A questo proposito Hart sembra avere in mente soprattutto criteri di validità di tipo formale-procedurale⁴; e se tali procedure sono a loro volta regolate giuridicamente, cioè se sono oggetto di apposite norme secondarie di mutamento (*rules of change*), allora la norma di riconoscimento includerà "necessariamente" un rinvio al funzionamento di tali norme⁵. Dunque, per Hart la norma di riconoscimento serve primariamente ad identificare *le fonti del diritto* operanti in un sistema giuridico⁶. E se nel sistema ci sono più fonti del diritto, la norma di riconoscimento conterrà normalmente anche una ordinazione gerarchica di tali fonti.

In quanto criterio definitivo di validità, la norma di riconoscimento non è essa stessa valida, né invalida. Né essa è espressamente formulata in un testo canonico, quantomeno "per la maggior parte"⁷: la sua esistenza dovrà essere inferita dalle pratiche di individuazione delle norme valide seguite dai funzionari del sistema. In altre parole, la sua esistenza "è una questione di fatto"⁸. Una norma di riconoscimento esiste (solo) se c'è una pratica convergente da parte dei funzio-

² La fonte principale al riguardo è ovviamente Hart 1961: 57-61, 91-123 (*e passim*). Ma altri spunti importanti sulla norma di riconoscimento si trovano quantomeno anche Hart 1958: 57-60; Hart 1959; Hart 1965: 359-363; Hart 1966: 155-161; Hart 1968: 334-342; Hart 1982; Hart 1994. Buone panoramiche sulla posizione di Hart (ma di solito con esclusivo riferimento ad Hart 1961 e 1994) si possono leggere in Dickson 2007; Postema 2011: 309-321; Simmonds 2013: 154-160, 167-170; Lamond 2013: 98-108.

³ Curiosamente, Hart insiste sul fatto che la norma di riconoscimento indica i criteri di validità (solo) delle norme primarie del sistema: Hart 1961: 81, 94, 95, 100, 116; Hart 1959: 167. Non si capiscono bene le ragioni di questa limitazione nel contenuto della norma di riconoscimento, ma quel che è certo è che nella letteratura post-hartiana si dà per scontato che la norma di riconoscimento attribuisca validità tanto alle norme primarie quanto alle (altre) norme secondarie del sistema.

⁴ Vedi ad es. Hart 1961: 95, 100, 101, per riferimenti al "*legislative enactment*" come criterio di validità.

⁵ Hart 1961: 96.

⁶ Per l'idea che la norma di riconoscimento rappresenti soprattutto un criterio di identificazione delle fonti, cfr. Hart 1961: 99, 101, 106; Hart 1994: 266; vedi anche Ross 1962: 1186; Pino 2011b: 274.

⁷ Hart 1961: 101, 102.

⁸ Hart 1961: 110; anche 108, 116.

nari, che adottano quei criteri di validità “dal punto di vista interno”⁹. La norma di riconoscimento esiste dunque come una regola sociale.

Il modo in cui Hart ha elaborato la nozione di norma di riconoscimento ha dato luogo a numerose questioni filosofico-giuridiche, tra le quali quantomeno le seguenti:

- a)* l'individuazione delle condizioni di esistenza della norma di riconoscimento, inclusa la definizione del tipo di atteggiamento richiesto ai funzionari rispetto ad essa;
- b)* l'individuazione dei destinatari della norma di riconoscimento (dei soggetti, cioè, i cui comportamenti portano ad esistenza una norma di riconoscimento);
- c)* l'individuazione del possibile contenuto della norma di riconoscimento, cioè il problema dei limiti concettuali a ciò che può fungere da criterio di validità;
- d)* l'individuazione della funzione, o delle funzioni, della norma di riconoscimento.

Il dibattito filosofico-giuridico post-hartiano è segnato da un interesse preponderante —e, secondo alcuni, sterile¹⁰— per le questioni sub *a)*, sulle quali si è innestata anche la c.d. svolta “convenzionalista” del positivismo giuridico (cioè la possibilità di qualificare la norma di riconoscimento come una convenzione, o qualche concetto analogo)¹¹; e sub *c)*, sulle quali si è sviluppata la distinzione tra positivismo giuridico inclusivo ed esclusivo.

In questo saggio, di contro, mi interesserò principalmente alle questioni sub *d)*. Di conseguenza, mi occuperò del ruolo che la norma di riconoscimento svolge in un sistema, e nella ricostruzione teorico-giuridica di un sistema; mi occuperò, in altre parole, del problema di che tipo di norma sia la norma di riconoscimento ammesso che essa sia effettivamente qualificabile come una norma.

2. Qual è la funzione della norma di riconoscimento?

Come ho detto, la letteratura teorico-giuridica post-hartiana registra una varietà di interpretazioni sulla funzione della regola di riconoscimento, e questa varietà è in parte causata da alcune ambiguità e oscurità presenti nella trattazione che Hart stesso ha offerto di questo concetto.

Un primo problema, che in effetti si riverbera sull'intero dibattito, riguarda la qualificazione della norma di riconoscimento sulla base della distinzione che

⁹ Hart 1961: 102, 116, 117.

¹⁰ Dworkin 2002. Ma l'ossessione su questo argomento ha generato perplessità anche tra alcuni positivisti: v. Bix 2005: 38; Schauer 2011.

¹¹ Possibilità, questa, variamente demolita da Celano 2003, e Schiavello 2010.

Hart traccia tra norme primarie e norme secondarie. Hart infatti afferma chiaramente che la norma di riconoscimento è una norma secondaria. Tuttavia, 1) il modo in cui Hart stesso traccia la distinzione tra norme primarie e secondarie non è del tutto chiaro; e inoltre 2) la norma di riconoscimento così come caratterizzata da Hart non sembra agevolmente riconducibile a nessuna delle due categorie.

1) Per quanto riguarda la distinzione tra norme primarie e secondarie, molti studiosi hanno rilevato che Hart traccia la distinzione in modi diversi e talvolta incompatibili¹². Ad esempio, Hart afferma per un verso che le norme primarie sono norme che impongono obblighi, mentre le norme secondarie sono norme che conferiscono poteri o “facilitazioni” (e in tal modo si tratterebbe di una differenza di tipo deontico)¹³; ma per altro verso afferma anche che le norme primarie sono finalizzate a guidare la condotta, mentre le norme secondarie sono norme su (altre) norme (e in tal modo si tratterebbe di una differenza relativa al contenuto)¹⁴. Ora, queste due distinzioni non sono equivalenti, e nemmeno mutuamente esclusive, in quanto ad esempio una norma può imporre un obbligo di applicare un'altra norma, e così sarebbe qualificabile come norma primaria perché impone un obbligo, e allo stesso tempo come norma secondaria perché ha ad oggetto altre norme. Inoltre, un potere non è necessariamente una “facilitazione”, perché può essere a sua volta l'oggetto di un obbligo (ad esempio, l'obbligo di decidere autoritativamente una controversia, o di celebrare un matrimonio).

2) Hart, come ho già detto, definisce espressamente la norma di riconoscimento come una norma secondaria. In quanto tale, si presume che dovrebbe trattarsi di una norma che conferisce poteri. Allo stesso tempo, Hart dice che la norma di riconoscimento è come un test, o una lista di caratteristiche rilevanti ai fini della qualificazione di una (altra) norma come valida. Ebbene, non è affatto chiaro in che modo un test o una lista di caratteristiche possano essere considerate come un conferimento di potere.

Così, stando al quadro offerto da Hart, la norma di riconoscimento non dovrebbe essere una norma primaria, perché Hart la qualifica espressamente come norma secondaria; ma come norma secondaria non è affatto chiaro quale sia il suo contenuto, atteso il modo in cui Hart stesso definisce le norme secondarie. Resta un'ultima possibilità: e cioè che la norma di riconoscimento sia una norma secondaria nella specifica accezione di norma che verte su altre norme, o meta-norma. Questo sembra abbastanza plausibile. Ma allora occorre capire meglio

¹² Cfr. Cohen 1962; Gavazzi 1967; Bobbio 1968; Raz 1973; Hacker 1977: 19-21; MacCormick 1981: 106; Ruiz Manero 1990: 100-106; Bayles 1992: 56-60; Waluchow 1994: 75; Green 1996: 1699; Green 2012: 314; Guastini 2013a: 118-119; Lamond 2013.

¹³ Hart 1961: 81, 96, 97; talvolta (v. ad es. Hart 1965: 358), Hart in effetti indica questo come l'unico significato della distinzione tra norme primarie e secondarie.

¹⁴ Hart 1961: 81, 94, 97.

che tipo di relazione “meta-” sia in gioco qui cosa faccia esattamente la norma di riconoscimento nei confronti delle altre norme del sistema.

Su questo sfondo non del tutto lineare, è possibile ora guardare brevemente alle varie interpretazioni e reinterpretazioni di cui la norma di riconoscimento è stata oggetto nella letteratura filosofico-giuridica post-hartiana.

a) *la norma di riconoscimento come norma che impone obblighi*¹⁵. In base a questa interpretazione, e contrariamente a quanto espressamente affermato dallo stesso Hart, la norma di riconoscimento viene qualificata come una norma primaria, che impone obblighi. Specificamente, è una norma che impone ai funzionari l'obbligo di applicare il diritto valido. In favore di questa lettura vengono addotti vari argomenti; ad esempio, si fa notare che Hart riconosce solo due tipi di norme (norme che impongono obblighi e norme che conferiscono poteri), e poiché la norma di riconoscimento non sembra attribuire alcun potere, allora deve essere una norma primaria una norma che impone obblighi. Oppure, si osserva che Hart ha elaborato una analisi delle norme sociali in quanto norme che impongono obblighi (la c.d. *practice theory of rules*); e poiché la norma di riconoscimento è una norma sociale, allora non può che essere una norma che impone obblighi¹⁶.

Questo approccio ha alcuni aspetti interessanti, e in effetti nel prossimo paragrafo anch'io farò ricorso ad una interpretazione della norma di riconoscimento che va sostanzialmente in questa direzione. Tuttavia, così come viene presentato, questo approccio richiede di essere emendato sotto diversi aspetti. Ad esempio, esso non spiega perché i giudici a volte hanno un obbligo (giuridico) di applicare norme non valide, o all'opposto anche un obbligo di non applicare norme valide (tornerò su questo punto tra poco). Inoltre, secondo questo approccio quantomeno se preso alla lettera la norma di riconoscimento impone un dovere di applicare il diritto valido, ma non dà alcuna indicazione sul modo in cui individuare il diritto valido. Così, o il sistema giuridico fornisce altrimenti (con uno strumento diverso e ulteriore rispetto alla norma di riconoscimento) i criteri di validità¹⁷, oppure la norma di riconoscimento deve essere integrata in modo che sia essa stessa a fornire i criteri di validità. E questa è la seconda variante che andiamo ad esplorare.

b) *La norma di riconoscimento come norma che impone obblighi e lista di criteri di validità*¹⁸. Secondo questa interpretazione, la norma di riconoscimento contiene una lista di criteri di validità, e allo stesso tempo impone ai funzionari (specialmente ai giudici) il dovere di applicare il diritto valido. Inoltre, la norma di riconoscimento in questa versione può fungere anche da “norma di chiusura”,

¹⁵ Hacker 1977: 24; MacCormick 1981: cap. 9; Shapiro 2009: 240; Shapiro 2011: 85.

¹⁶ Raz 1971: 92-93; Perry 2009: 305-308.

¹⁷ Per questa possibilità sembra propendere MacCormick 1981: 114-115.

¹⁸ Raz 1970: 199; Raz 1971: 93; Dworkin 1972: 50; Green 1988: 118; Green 2012: xxiii; Coleman 2001: 84 ss., 139; Atienza, Ruiz Manero 2004: cap. 5; Spaak 2005: 408; Leiter 2009: 1222; Perry 2009: 305-306.

nel senso che essa impone ai funzionari il dovere di applicare *solo* il diritto valido alla luce dei criteri in essa stabiliti¹⁹.

Questa interpretazione della norma di riconoscimento evita alcune delle difficoltà viste a proposito dell'interpretazione sub *a*). Tuttavia, anche in questo caso si ripresenta la difficoltà di rispondere all'obiezione fondamentale, secondo la quale talvolta i giudici hanno un obbligo (giuridico) di applicare diritto non valido, così come di non applicare il diritto valido²⁰. Infatti, talvolta (e nemmeno troppo raramente) i giudici hanno un dovere di applicare norme che non possono essere considerate valide in alcun senso ovvio: diritto straniero, norme o considerazioni morali, precedenti giurisprudenziali in ordinamenti di *civil law*, norme invalide (perché ad esempio, in un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, una corte inferiore può avere il dovere di applicare una norma invalida, la cui invalidità non sia stata ancora riconosciuta dalla Corte costituzionale), o anche norme abrogate (per il principio *tempus regit actum*). È vero che a volte questo obbligo deriva non direttamente dalla norma di riconoscimento, ma da una norma del sistema che è a sua volta validata dalla norma di riconoscimento di modo che, in tal caso, resta ferma l'idea che la norma di riconoscimento in prima battuta dirige il giudice verso l'applicazione del diritto valido. Tuttavia, a bene vedere molto spesso i giudici fanno ricorso a norme non valide del tipo sopra esemplificato anche se ciò non è imposto da alcuna norma valida: ad esempio, il fatto che essi facciano ricorso a considerazioni extragiuridiche o extrasistematiche può talvolta essere considerato giuridicamente appropriato o accettabile, anche in assenza di un esplicito obbligo in tal senso²¹; o per converso giudici possono essere giuridicamente giustificati nel trattare una norma valida come defettibile. Per "giuridicamente giustificati", intendo che operazioni di questo tipo, anche ove non esplicitamente previste da una specifica norma valida, possono comunque essere considerate ammissibili o perfino richieste alla luce delle convenzioni interpretative diffuse e praticate nella cultura giuridica di riferimento. E mi pare che non sarebbe accurato descrivere una simile situazione come una deviazione dal diritto valido su basi puramente morali.

Dunque, sembra proprio che i funzionari possano spesso avere un dovere giuridico (imposto dalla norma di riconoscimento) di deviare dal diritto valido, cioè dal diritto identificato sulla base dei criteri di validità stabiliti dalla stessa norma di riconoscimento. Di conseguenza, diventa abbastanza complicato, se non misterioso, attribuire alla norma di riconoscimento il ruolo di stabilire criteri di validità, imporre l'obbligo di applicare il diritto valido, e contemporaneamente

¹⁹ Raz 1971: 93; MacCormick 1981: 21, 110.

²⁰ Waluchow 1994: 65-66, 77 («*not all the judges must (legally) apply is law validated by a rule of recognition; and [...] not all laws validated by a rule of recognition must be applied by judges*»); per alcuni esempi al riguardo, cfr. Moreso 1997: 151-163; Pino 2008: 279-288, 294-299; Pino 2011a.

²¹ Un buon esempio a questo riguardo può essere il ricorso a precedenti stranieri in sede giudiziale (Groppi, Ponthoreau 2013). Un altro esempio potrebbe essere il ricorso all'argomento analogico al fine di colmare le lacune, in assenza di una formale autorizzazione in tal senso da parte di una norma valida del sistema.

te autorizzare deviazioni dal diritto valido. Inoltre, da questa versione della norma di riconoscimento emerge un'identificazione tra diritto valido e diritto che deve essere applicato, che riporta dritto alla concezione kelseniana della validità come forza vincolante: una concezione che, oltre a soffrire di vari problemi e a non essere pienamente compatibile con una prospettiva coerentemente giuspositivista²², di sicuro non era quella sposata da Hart²³.

c) *La norma di riconoscimento come norma che conferisce poteri*²⁴. Questa interpretazione è a prima vista quella più aderente al modo in cui Hart si esprime, allorché egli qualifica la norma di riconoscimento come una norma secondaria, e a loro volta le norme secondarie come norme che (tra le altre cose, come abbiamo visto) conferiscono poteri.

Il punto cruciale allora diventa capire qual è esattamente il potere che è conferito dalla norma di riconoscimento. Infatti, se adottiamo una definizione standard di “potere”, secondo la quale un potere giuridico consiste nella possibilità di creare, modificare o estinguere posizioni giuridiche, allora ne dobbiamo concludere che la semplice attività di controllare se una certa norma soddisfa i criteri di validità stabiliti dalla norma di riconoscimento non può essere considerata come l'esercizio di un potere: è una pura attività epistemica, che di per sé non produce alcun effetto giuridico.

In alternativa, il potere attribuito dalla norma di riconoscimento potrebbe consistere nel potere degli organi dell'applicazione di *dichiarare con effetti costitutivi* cosa è diritto valido (e così, in questa interpretazione, il diritto diventa ciò che le corti identificano come tale)²⁵. Ma anche questa versione ha alcuni problemi. Innanzitutto, essa confligge con l'intuizione diffusa secondo cui le corti sono organi deputati all'applicazione, e non alla produzione del diritto. Inoltre, Hart distingue tra la definitività e l'infallibilità delle decisioni giudiziali e afferma che, a meno che non si stia giocando il “gioco della discrezionalità dell'arbitro”, una decisione autoritativa, anche di carattere definitivo, può ben essere giuridicamente sbagliata. In breve, se il diritto fosse determinato in maniera costitutiva ed *erga omnes* dalle decisioni giudiziali, la norma di riconoscimento avrebbe di fatto la funzione di autorizzare la produzione di diritto nuovo, e dunque sarebbe in realtà una norma di mutamento. Mentre se tale potere delle corti fosse limitato al singolo caso concreto (come di fatto è nella maggior parte degli ordinamenti, in virtù della regola dell'intangibilità del giudicato), allora sembrerebbe trattarsi di un effetto più propriamente riconducibile alle norme di giudizio (*rules of*

²² Il *locus classicus* di questa discussione è Ross 1961; in proposito vedi anche Celano 1997; Celano 2000.

²³ Cfr. Raz 1981: 311 [«*validity for him* (cioè per Hart, n.d.r.) *indicates just membership in a system established in a certain way. It has little to do with binding normative force*»]; Green 2012: 316; Kramer 2013: 23-25; Lamond 2013: 113.

²⁴ Fuller 1964: 137; Dworkin 1986: 34 («*the rule of recognition “assigns to particular people or groups the authority to make law”*»).

²⁵ Si tratterebbe di una concezione assai simile all'idea kelseniana del carattere costitutivo delle decisioni giudiziali: Kelsen 1945: 135; cfr. anche Mazzarese 1999.

adjudication) anziché alla norma di riconoscimento. In entrambi i casi, la norma di riconoscimento diventa indistinguibile da, e ridondante rispetto a, gli altri due tipi di norme secondarie individuate da Hart.

Lo stesso vale, e a maggior ragione, se il potere oggetto della norma di riconoscimento fosse conferito non agli organi dell'applicazione, ma a quelli della produzione del diritto: anche in questo caso la norma di riconoscimento diventerebbe nient'altro che una norma di mutamento (tornerò su questo punto tra poco, sub *e*).

*d) La norma di riconoscimento come norma che impone doveri e attribuisce poteri*²⁶. Questa interpretazione sostiene che la norma di riconoscimento impone ai funzionari l'obbligo di riconoscere come vincolanti certe fonti del diritto, e attribuisce loro il potere di intraprendere atti autoritativi di identificazione del diritto in adempimento a quell'obbligo.

Ora, in questa interpretazione è la parte sull'attribuzione di poteri a fare problema (come ho già detto, io stesso intendo difendere una interpretazione della norma di riconoscimento come norma che impone doveri). Infatti, come è già emerso dalla discussione sub *c*), è agevole vedere che questa interpretazione riversa sulla norma di riconoscimento funzioni che, nella concettualologia hartiana, sono già svolte dalle norme di giudizio condannando così o l'una o le altre alla ridondanza.

*e) La norma di riconoscimento come lista di criteri di validità*²⁷. Hart qualifica spesso la norma di riconoscimento come un test, una lista di criteri rispettando i quali una norma può essere qualificata come valida; così intesa, la norma di riconoscimento non può essere considerata come una norma in senso stretto, in quanto non prescrive alcunché: è piuttosto una regola concettuale, una definizione fornisce la definizione di diritto valido in base ad un certo sistema giuridico.

Questa è un'interpretazione elegante, semplice, e strettamente positivista, poiché non attribuisce né alla norma di riconoscimento né al diritto valido la qualità quasi-positivistica dell'obbligatorietà: in uno schema coerentemente positivistico, né l'esistenza del diritto valido, né il fatto dell'adozione di una certa norma di riconoscimento in un gruppo sociale sono *di per sé* ragioni per obbedire al diritto o per prendere parte a quella pratica sociale²⁸.

Tuttavia, a ben guardare anche questa interpretazione della norma di riconoscimento soffre di alcuni difetti letali. In breve, ogniqualvolta come è di fatto il caso in pressoché tutti i sistemi giuridici minimamente sviluppati i poteri di produzione giuridica siano regolati da apposite norme secondarie di mutamento, la definizione delle varie condizioni di validità delle norme del sistema sarà incor-

²⁶ Kramer 2004: 104-105; Kramer 2013.

²⁷ Cohen 1962: 408; Bulygin 1976; Lyons 1984: 53; Caracciolo 1988: 44-54; Leiter 2001: 66-68; Marmor 2001: 1, 22, 32-33; Diciotti 2007; Guastini 2013a; Guastini 2013b: 120.

²⁸ Marmor 2001: 22 («*the existence of a social practice, in itself, does not provide anyone with an obligation to engage in the practice. The rules of recognition only define what the practice is*»).

porata esattamente in quelle norme di mutamento: una norma sarà valida se le appropriate procedure di produzione normativa sono state rispettate²⁹.

Questo punto sembra talvolta emergere dal modo in cui Hart stesso presenta la norma di riconoscimento. Hart infatti afferma che c'è “una connessione molto stretta” tra la norma di riconoscimento e le norme di mutamento, e che (se il potere di produzione normativa è regolato da norme di mutamento) la norma di riconoscimento includerà “necessariamente” un riferimento al funzionamento delle norme di mutamento³⁰. Inoltre, è significativo che quando discute dei poteri di produzione normativa (cioè i poteri regolati dalle norme di mutamento), Hart associ ripetutamente l'esercizio di tali poteri al concetto di validità (cioè la materia che sarebbe oggetto della norma di riconoscimento)³¹.

Secondo Hart, in ultima analisi, una norma valida è nient'altro che una norma prodotta conformemente alle norme di mutamento rilevanti. Di conseguenza, la norma di riconoscimento intesa come lista di criteri di validità non sembra aggiungere nulla che non sia già logicamente contenuto nelle norme di mutamento del sistema³². Tutt'al più, potrebbe fornire una formulazione sintetica dei criteri di validità che derivano dalle norme di mutamento³³.

f) *La norma di riconoscimento come fondamento di validità*³⁴. In base a questa lettura, la funzione della norma di riconoscimento consiste nel fornire una risposta alla domanda su qual è il fondamento della validità delle norme supreme di mutamento nel sistema.

Un aspetto attraente di questa interpretazione della norma di riconoscimento consiste nel fatto che essa consente di qualificare la costituzione cioè l'insieme delle norme di mutamento supreme del sistema come giuridicamente valida, e questo sembra sposarsi bene con il modo corrente di esprimersi dei giuristi po-

²⁹ Cfr. anche Raz 1971: 95 («*all the laws conferring legislative powers [...] determine criteria of validity*»).

³⁰ Hart 1961: 96.

³¹ Hart 1961: 31, 68-70, 72, 106, 148; Hart 1958: 59; Hart 1965: 359, 361.

³² Cfr. Bobbio 1975; MacCormick 1981: 114-115; MacCormick 1996: 181 («*not recognition, but the competence to determine law either legislatively or judicially, is fundamental to a constitutional legal order*»); Perry 2009: 307-308; Waldron 2009; Marmor 2011: 49 n. 20; Guastini 2013a.

³³ Qui è necessaria una precisazione: la sovrapposizione denunciata nel testo tra norma di riconoscimento e norme di mutamento si dà solo se si interpreta la norma di riconoscimento (come a chi scrive sembra possibile, e come è frequente nella letteratura gius-filosofica) come l'insieme di *tutti* i criteri di validità operanti nel sistema, a qualunque livello. Se invece si intende la norma di riconoscimento (come pure è possibile, e come Hart stesso talvolta si esprime) come riferita ai soli criteri *ultimi* di validità, allora essa riacquista una autonomia concettuale rispetto alle norme di mutamento (salvo tornare a sovrapporsi a livello di potere costituente, o forse anche di revisione costituzionale). Il punto però è che in questo secondo caso mancherebbe, nella teoria di Hart, un nome per le norme che stabiliscono i criteri “non-ultimi” di validità: sono forse norme di mutamento (come sembrerebbe plausibile)? Ma allora ciò confermerebbe ancora una volta che norme di mutamento e norme di riconoscimento svolgono la stessa funzione, eventualmente differenziandosi solo rispetto al livello in cui la svolgono al vertice dell'ordinamento nel caso della norma di riconoscimento, a livelli inferiori nel caso delle norme di mutamento.

³⁴ Finnis 2007: 44; Gardner 2011: 178-179. Un'idea analoga sembra compresa nella «*validation function*» che J. Coleman attribuisce alla norma di riconoscimento (Coleman 1996: 291-296).

sitivi. Inoltre, Hart stesso talvolta si esprime nel senso che la norma di riconoscimento stia *dietro* la costituzione, che integri un livello di giuridicità in qualche modo superiore e più fondamentale rispetto alla costituzione.

Tuttavia, questa interpretazione in ultima analisi non risulta convincente. Infatti, se la funzione di validazione viene intesa nel senso che la norma di riconoscimento impone un dovere di applicare il diritto da essa validato, allora questo modo di intendere la norma di riconoscimento è indistinguibile dalla versione vista sub *a*). Mentre se la funzione di validazione è intesa nel senso che la norma di riconoscimento offre uno o più criteri di validità, allora si tratta sostanzialmente della versione sub *e*).

In più, questa interpretazione aggiunge sia alla lettura sub *a*) sia a quella sub *e*) un livello ulteriore del tutto superfluo. Infatti, se i giudici già utilizzano la costituzione per identificare il diritto valido, o se trattano già la costituzione come vincolante (in breve, se i giudici di già accettano la costituzione, o come regola concettuale o come norma che impone obblighi), allora non si vede perché collocare al di sopra della costituzione l'esistenza e l'accettazione di un'altra norma che dirige i giudici verso la costituzione stessa³⁵. Palesemente, è la costituzione a svolgere il lavoro rilevante, se è accettata e usata dai funzionari nel modo appropriato. Ma questo richiede di fare qualche riflessione ulteriore sul rapporto tra norma di riconoscimento e costituzione.

g) La norma di riconoscimento e la costituzione. Da quanto appena detto sembra emergere la possibilità di una sovrapposizione, o forse anche di una identificazione, tra la norma di riconoscimento e la costituzione. Più precisamente, parte della norma di riconoscimento sembra coincidere con quelle parti della costituzione che sono effettivamente usate dai funzionari per identificare il diritto valido. Hart stesso talvolta incoraggia questa possibile interpretazione³⁶. Ma in realtà il quadro è un po' più complicato di così. Nel quadro della teoria hartiana, la costituzione non è *di per sé* la norma di riconoscimento; piuttosto, può esserlo solo nella misura in cui essa sia effettivamente accettata e usata dai funzionari del sistema per individuare il diritto valido.

Una spiegazione molto efficace di questo punto è stata proposta da Matthew Kramer, che ha messo in luce la distinzione tra un livello profondo (*foundational*) e un livello superficiale (*epiphenomenal*) di esistenza della norma di riconoscimento³⁷. Il livello profondo è rappresentato dall'insieme dei criteri di identificazione del diritto che sono di fatto usati e accettati dai funzionari. Il livello superficiale invece si ha quando i criteri che costituiscono il livello profondo sono anche espressamente formulati in un testo autoritativo, ad esempio di tipo

³⁵ Cfr. Munzer 1972: 66 e cap III; Guastini 1997.

³⁶ Hart 1961: 152, 153, 293 (ma in senso contrario vedi 101); Hart 1994: 246, 250. V. anche Sartorius 1966: 167 («*constitutional rules of recognition, change and adjudication*»), 181, 186. L'identificazione tra norma di riconoscimento e costituzione è invece considerata «un macroscopico errore» da Guastini 2013a: 121.

³⁷ Kramer 2004: 110-114.

costituzionale. Così, un insieme di norme costituzionali diventa parte della norma di riconoscimento solo se i funzionari fanno effettivamente ricorso ad esse nelle loro pratiche di produzione e applicazione del diritto. Inoltre, anche se concettualmente distinti, il livello profondo (cioè i criteri che effettivamente guidano le pratiche di produzione, identificazione e applicazione del diritto) e il livello superficiale (cioè i criteri espressamente formulati in un testo autoritativo, ad esempio di tipo costituzionale) della norma di riconoscimento sono destinati ad interagire strettamente. Per un verso, il livello superficiale rifletterà, anche se non necessariamente in maniera completa, il livello profondo. Per altro verso, i criteri codificati svolgeranno molto probabilmente un effetto limitante e disciplinante nei confronti delle pratiche dei funzionari, rappresenteranno la modalità normale di effettuare le funzioni di produzione, identificazione e applicazione del diritto in un certo contesto gius-politico.

Dunque, la costituzione non è validata dalla norma di riconoscimento, piuttosto è essa stessa la norma di riconoscimento, quantomeno nel livello superficiale di quest'ultima. Più precisamente, la norma di riconoscimento consiste in quelle norme costituzionali che riguardano direttamente o indirettamente l'attività di produzione e individuazione del diritto. E se i funzionari usano *effettivamente* i criteri stabiliti dalla costituzione nelle loro pratiche di produzione e individuazione del diritto, allora la costituzione rappresenterà sia il livello superficiale sia quello profondo della norma di riconoscimento.

Questa sembra una plausibile e coerente interpretazione del pensiero di Hart. Resta il fatto, però, che anche in questa interpretazione si ripresenta il problema della sovrapposizione tra la norma di riconoscimento e le norme di mutamento quali in effetti sono, palesemente, le norme costituzionali rilevanti a questo proposito. E dunque ci troviamo ancora una volta davanti ad una "inutile duplicazione" (per usare una nota critica che Hart stesso rivolgeva alla nozione kelseniana di norma fondamentale): la norma di riconoscimento non fa nulla, da un punto di vista concettuale, che già non facciano le norme di mutamento.

3. Ripensare la norma di riconoscimento

Facciamo il punto. Le varie possibili interpretazioni della norma di riconoscimento che abbiamo passato in rassegna nel paragrafo precedente sembrano ostaggio di due distinti difetti, o incongruenze. Le interpretazioni basate sull'idea che la norma di riconoscimento sia una norma che impone l'obbligo di applicare il diritto valido (quali quelle sub *a*, *b*, *d*, e *f*) non riescono a spiegare agevolmente il fatto che le corti hanno talvolta un obbligo di applicare diritto non valido (invalido, o né valido né invalido), e talvolta hanno un obbligo o un potere di non applicare diritto valido; di conseguenza, postulare che la norma di riconoscimento stabilisca un obbligo di applicare il diritto valido rende la norma di riconoscimento un concetto inadeguato sul piano esplicativo non spiega alcune cose che di fatto accadono nelle attività degli organi dell'applicazione. Inoltre, queste interpretazioni della norma

di riconoscimento riportano ad una concezione della validità come forza vincolante (il diritto valido è il diritto che deve essere applicato) che si rivela problematica nel quadro di una prospettiva coerentemente giuspositivista. D'altro canto, le interpretazioni della norma di riconoscimento come norma che conferisce poteri o come lista di criteri di validità (quali quelle sub *c, d, f e g*) non riescono ad evitare una sovrapposizione tra la norma di riconoscimento e gli altri tipi di norme secondarie individuate da Hart, le norme di mutamento e perfino le norme di giudizio il che rende la norma di riconoscimento un concetto ridondante, pressoché inutile.

C'è un modo per riscattare la norma di riconoscimento da questi difetti? Credo che ci sia, ma solo a condizione di rinunciare ad una parte sostanziale dell'approccio originario di Hart alla norma di riconoscimento. In quell'approccio, come si ricorderà, Hart associa strettamente la norma di riconoscimento alla nozione di validità precisamente, l'idea stessa di norma di riconoscimento è per Hart costitutiva della nozione di validità. Tuttavia, a ben vedere dall'analisi svolta nel paragrafo precedente emerge che la validità deve essere associata ad un altro tipo di norme secondarie, le norme che regolano i procedimenti di produzione del diritto, e cioè le norme di mutamento³⁸. La soluzione alle difficoltà viste finora passa esattamente da qui: dalla separazione della norma di riconoscimento dalla questione della validità. Più precisamente, la norma di riconoscimento svolge la sua funzione non nell'ambito della validità giuridica, ma in quello dell'*applicabilità*³⁹: la norma di riconoscimento è un insieme di considerazioni normative che guidano gli organi dell'applicazione nell'identificazione del diritto da applicare nel corso delle loro attività. È un concetto che appartiene alla teoria del ragionamento giuridico, anziché alla teoria dell'ordinamento giuridico.

Alcune precisazioni sono opportune.

In primo luogo, la norma di riconoscimento non istruisce necessariamente gli organi dell'applicazione ad applicare il diritto valido. Certo, il diritto valido è il candidato normale all'applicazione, ma come abbiamo già notato più volte non è detto che le cose stiano sempre così: la norma di riconoscimento può dirigere verso l'applicazione di standards di vario tipo, incluse considerazioni morali, diritto straniero, diritto invalido, e così via.

In secondo luogo, normalmente la norma di riconoscimento conterrà l'indicazione non solo di fonti del diritto da utilizzare per l'individuazione del diritto da applicare⁴⁰, ma anche di metodologie interpretative e argomentative, e di autorità le cui decisioni dovranno essere considerate come vincolanti, o come fortemente persuasive, e così via. Inoltre, in qualunque ordinamento minimamente complesso, tutte queste cose saranno ordinate secondo criteri gerarchici, di modo che la norma di riconoscimento indicherà a quali fonti, a quali metodo-

³⁸ Il punto è colto con chiarezza in MacCormick 1981: 115.

³⁹ Sulla nozione di applicabilità, v. Moreso 1997: 151 ss.; Navarro, Moreso 1997; Navarro, Orunesu, Rodríguez, Sucar 2004; Pino 2010: cap. 2; Pino 2011a. V. anche Waluchow 1994: cap. 3 (dove tale nozione è indicata come «*institutional force*»).

⁴⁰ Cfr. *supra*, nt. 6 e testo corrispondente.

logie, a quali autorità dare preferenza rispetto ad altre, così come indicherà quali fonti, quali metodologie, quali autorità *non* prendere in considerazione nell'attività di applicazione del diritto.

In terzo luogo, la norma di riconoscimento come qui concepita è il concetto che struttura in maniera centrale il lavoro degli organi dell'applicazione, compendia le ragioni che i funzionari e i giudici in primo luogo possono avere per applicare il diritto, e per applicarlo in un certo modo anziché in altri. Di conseguenza, essa sarà normalmente oggetto di una scelta di tipo etico-politico. Normalmente, i funzionari adottano una certa norma di riconoscimento perché essa riflette i loro fondamentali, e magari in gran parte taciti, ideali di legittimità del sistema gius-politico. La norma di riconoscimento è cioè l'*ideologia giuridica* dei funzionari⁴¹. Ho detto che la norma di riconoscimento è *normalmente* oggetto di adesione etico-politica. Questo perché è del tutto possibile che alcuni funzionari seguano una certa norma di riconoscimento sulla base di considerazioni prudenziali, o strategiche, o conformiste. Non c'è ragione di escludere tali possibilità, né esse inficiano il quadro teorico qui presentato. Tuttavia è ragionevole assumere che *di fatto* un nucleo importante dei funzionari del sistema accetti la norma di riconoscimento da un punto di vista morale.

In quarto luogo, che cosa assicura l'unità di un sistema giuridico? Di sicuro, anche se la norma di riconoscimento è oggetto di adesione etico-politica (e dunque non può essere del tutto indipendente dalle preferenze sostanziali personali di ciascun ufficiale), è chiaro che ciascun ufficiale non è libero di scegliere la norma di riconoscimento che soddisfa interamente le sue preferenze etico-politiche. Ciascun ufficiale è inserito in una complessa struttura istituzionale che è il risultato di un processo storico, e di relazioni di potere profondamente radicate nella società di riferimento. Pertanto, normalmente (vale a dire, facendo eccezione per il caso dell'anarchico, dell'agente sotto copertura al soldo di uno stato straniero, ecc.), ciascun ufficiale sarà o pienamente sostenitore del sistema giuridico esistente⁴², oppure cercherà un compromesso tra i propri ideali fondamentali di legittimità politica e il sistema esistente un compromesso tra il sistema giuridico come egli vorrebbe che fosse, e il sistema giuridico come effettivamente emerge dalle pratiche effettive degli altri ufficiali⁴³.

Ritengo che questa sia, fondamentalmente, anche la posizione di Hart (fatte salve le altre differenze prima indicate). Nonostante egli fosse solitamente riluttante ad indagare le ragioni che gli ufficiali possono avere per seguire una certa

⁴¹ Ross 1958: 75-76 (l'ideologia "giuridica" o "normativa" «consists of directives which do not directly concern the manner in which a legal dispute is to be settled but indicate the way in which a judge shall proceed in order to discover the directive or directives decisive for the question at issue»). Un concetto analogo ("il principio fondamentale") è elaborato da Scarpelli 1965: cap. VII.

⁴² Mi sembra che questo sia il significato di ciò che MacCormick chiama «willing acceptance» (MacCormick 1981: 109). La nozione di accettazione del diritto è articolata ulteriormente in MacCormick 1996: 183-185.

⁴³ Per una posizione affine a quella esposta nel testo, Greenawalt 1987: 8-9; Waldron 2005; Waldron 2009: 333-334.

norma di riconoscimento⁴⁴, Hart comunque alla fine ammise che tali ragioni includono anche il fatto che gli altri ufficiali seguono una certa norma di riconoscimento. Ora, è certamente vero che il mero fatto dell'esistenza di una pratica (giuridica o di altro tipo) non è di per sé una ragione per prendervi parte⁴⁵. Ma è parimenti vero che, se qualcuno vuole prendere parte ad una certa pratica giuridica (perché ha certe idee ex ante sulla desiderabilità etico-politica della pratica, o perché ciò gli consentirebbe di conseguire uno status sociale desiderabile, o una busta paga gratificante, e così via), allora dovrà seguire le regole del gioco così come è giocato effettivamente magari anche con l'intenzione di reinterpretarle, cambiarle, insistere per una loro riforma, ecc. E in questo senso è ovviamente vero, pressoché banalmente vero, che tra le ragioni che un giudice può avere per seguire le regole fondamentali della pratica giuridica c'è anche il fatto che altri attori partecipano negli stessi termini a quella pratica. Se non fosse così, si farebbe fatica a distinguere un giudice da uno scrittore di fantascienza.

In definitiva, dunque, la convergenza tra gli ufficiali su (grosso modo) la stessa norma di riconoscimento sarà il risultato di una sorta di *overlapping consensus*: gli ufficiali possono avere ideali parzialmente differenti di legittimità etico-politica (e opinioni differenti sulla legittimità etico-politica della pratica giuridica esistente), ma convergono su alcuni elementi fondamentali della pratica giuridica esistente: quantomeno, su un nucleo indiscusso di fonti del diritto⁴⁶, e verosimilmente anche su alcuni organi dell'applicazione le cui decisioni saranno considerate autoritative e potenzialmente vincolanti⁴⁷. Ove non si verificasse una convergenza di base di questo tipo nelle pratiche ufficiali di identificazione del diritto, sarebbe alquanto difficile affermare che esiste un sistema giuridico.

Di conseguenza, la norma di riconoscimento non è interamente un dato pre-costituito per coloro che la praticano; piuttosto, è costantemente soggetta a cambiamento⁴⁸, perché la pratica esistente subisce costantemente la pressione dei (parzialmente) differenti ideali di legittimità etico-politica presupposti dai vari ufficiali. Molti persistenti dibattiti tra i giuristi e molte divaricazioni tra orientamenti giurisprudenziali, come ad esempio la divisione tra originalisti, testualisti, attivisti, formalisti, ecc. possono essere raffigurati esattamente in questi termini: come tentativi di implementare norme di riconoscimento parzialmente diverse. Tali dibattiti si riducono, all'osso, a differenti modi di identificare (parte del) diritto che deve essere applicato dalle corti⁴⁹. Nel complesso, se volessimo tro-

⁴⁴ Hart 1961: 107-108, esclude, ovviamente, che tali ragioni possano essere qualificate come ragioni giuridiche; ma a parte ciò Hart non indaga, deliberatamente, sulla natura di quelle ragioni, ritenendo che tale indagine non rientri nell'ambito della teoria del diritto.

⁴⁵ Hart 1994: 255, 267.

⁴⁶ Questo è riconosciuto perfino da Dworkin 1986: 65-67, quando menziona il ruolo del «*preinterpretive stage*» (i materiali interpretativi «grezzi» su cui c'è ampio accordo nella cultura giuridica di riferimento) come punto di partenza del procedimento interpretativo.

⁴⁷ Moreso 2010: 79-81.

⁴⁸ Raz 1971: 94.

⁴⁹ Un punto analogo è sollevato da Alexander, Schauer 2009: 181-187.

vare un'immagine per raffigurare il sistema giuridico, questa non sarebbe la nota figura della piramide, ma piuttosto la nave di Otto Neurath⁵⁰.

La norma di riconoscimento, dunque, anziché essere una lista di criteri di validità, è l'insieme dei criteri e delle considerazioni normative che guidano il giudice nelle sue attività di applicazione del diritto: può dirigere il giudice verso l'applicazione di norme valide o, come pure può ben accadere, verso l'applicazione di norme e standards di altro tipo; e includerà anche un ordine di preferenza delle varie fonti, metodologie interpretative ed autorità decisionali rilevanti. Nel complesso, nei sistemi giuridici contemporanei, prodotti da complesse stratificazioni storiche, con molteplici livelli di fonti del diritto, e con complicate interazioni con altri sistemi giuridici, è abbastanza implausibile che la norma di riconoscimento consista di un insieme assiomatico, nettamente strutturato di criteri; più probabilmente, sarà un insieme di considerazioni normative defettibili⁵¹, che funzionerà più o meno come la ricerca di un equilibrio riflessivo.

Tale insieme di considerazioni normative sarà comunque, di solito, abbastanza riconoscibile, e le sue modalità operative anche sufficientemente prevedibili: rappresenterà il modo in cui ciascun ufficiale concepisce il proprio ruolo istituzionale, e il modo in cui svolgerlo regolarmente.

Riferimenti bibliografici

- Alexander, L., Schauer, F. (2009). *Rules of Recognition, Constitutional Controversies, and the Dizzying Dependence of Law on Acceptance*, in Adler, M., Himma, K. E. (eds.), *The Rule of Recognition and the U.S. Constitution*, Oxford, Oxford U. P., 175-192.
- Atienza, M., Ruiz Manero, J. (2004). *Las Piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos*, Barcelona, Ariel, 2.^a edizione.
- Bayles, M. (1992). *Hart's Legal Philosophy: An Examination*, Dordrecht, Kluwer.
- Bix, B. (2005). *Legal Positivism*, in Golding, M., Edmundson, W. (eds.), *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, Oxford, Blackwell, 29-49.
- Bobbio, N. (1968). *Norme primarie e norme secondarie*, in *id.*, *Studi per una teoria generale del diritto*, Torino, Giappichelli, 2012, 149-169.
- (1975). *Norme secondarie*, in *id.*, *Contributi ad un dizionario giuridico*, Torino, Giappichelli, 1994, 233-243.
- Bulygin, E. (1976). *Sulla regola di riconoscimento*, in *id.*, *Norme, validità, sistemi normativi*, Torino, Giappichelli, 1995, 19-28.
- Caracciolo, R. (1988). *El sistema jurídico. Problemas actuales*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
- Celano, B. (1997). *Validity as Disquotation*, «Analisi e diritto», 35-77.
- (2000). *Kelsen's Concept of the Authority of Law*, «Law and Philosophy», 19, 173-199.
- (2003). *La regola di riconoscimento è una convenzione?*, «Ragion pratica», 21, 347-360.
- Cohen, L. (1962). *Critical Notice*, «Mind», LXXI, 395-412.

⁵⁰ Per ulteriori riflessioni su questo punto, e in generale sul rapporto tra interpretazione giuridica e individuazione delle fonti del diritto, Pino 2014.

⁵¹ Waldron 2009: 339.

- Coleman, J. (1996). *Authority and Reason*, in George, R. P. (ed.), *The Autonomy of Law. Essays on Legal Positivism*, Oxford, Clarendon, 287-319.
- (2001). *The Practice of Principle: In Defence of a Pragmatist Approach to Legal Theory*, Oxford, Oxford U. P.
- Diciotti, E. (2007). *Regola di riconoscimento e concezione retorica del diritto*, «Diritto & Questioni Pubbliche», 7, 9-42.
- Dickson, J. (2007). *Is the Rule of Recognition Really a Conventional Rule?*, «Oxford Journal of Legal Studies», 27, 3, 373-402.
- Dworkin, R. (1972). *The Model of Rules II*, in *id.*, *Taking Rights Seriously*, London, Duckworth, 19782, 46-80.
- (1986). *Law's Empire*, Cambridge (Mass.), Bellknap.
- (2002). *Thirty Years On*, in *id.*, *Justice in Robes*, Cambridge (Mass.), Bellknap, 2006, 187-222.
- Finnis, J. (2007). *On Hart's Ways: Law as Reason and as Fact*, «American Journal of Jurisprudence», 52, 25-53..
- Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*, New Haven, Yale U. P., 19692.
- Gardner, J. (2011). *Can There Be a Written Constitution?*, in *id.*, *Law as a Leap of Faith. Essays on Law in General*, Oxford, Oxford U. P., 89-124.
- Gavazzi, G. (1967). *Norme primarie e secondarie*, Torino, Giappichelli.
- Green, L. (1988). *The Authority of the State*, Oxford, Clarendon.
- (1996). *The Concept of Law Revisited*, «Michigan Law Review», 94, 1687-1717.
- (2012). *Introduction*, in Hart, H. L. A., *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon, 3rd edition.
- Greenawalt, K. (1987). *The Rule of Recognition and the Constitution*, in Adler, M., Himmma, K. E. (eds.), *The Rule of Recognition and the U.S. Constitution*, Oxford, Oxford U. P., 2009, 1-46.
- Groppi, T., Ponthoreau, M.-C. (2013). *The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges* (eds.), Oxford, Hart.
- Guastini, R. (1997). *Conoscenza senza accettazione*, in L. Gianformaggio, M. Jori (eds.), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Milano, Giuffrè, 407-433.
- (2013a). *Rileggendo Hart*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XLIII, 1, 113-125.
- (2013b). *The Basic Norm Revisited*, in Duarte d'Almeida, L., Gardner, J., Green, L. (eds.), *Kelsen Revisited. New Essays on the Pure Theory of Law*, Oxford, Hart, 63-74.
- Hacker, P. M. S. (1977). *Hart's Philosophy of Law*, in Hacker, P. M. S., Raz, J. (eds.), *Law, Morality, and Society: Essays in Honour of H. L. A. Hart*, Oxford, Clarendon, 1-25.
- Hart, H. L. A. (1958). *Positivism and the Separation of Law and Morals*, in *id.*, *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford, Clarendon, 1983, 49-87.
- (1959). *Scandinavian Realism*, in *id.*, *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford, Clarendon, 1983, 161-169.
- (1961). *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press.
- (1965). *Lon L. Fuller: The Morality of Law*, in *id.*, *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford, Clarendon, 1983, 343-364.
- (1966). *Legal Duty and Obligation*, in *id.*, *Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory*, Oxford, Clarendon, 1982, 127-161.
- (1968). *Kelsen's Doctrine of the Unity of Law*, in *id.*, *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford, Clarendon, 1983, 309-342.

- (1982). *Commands and Authoritative Legal Reasons*, in *id.*, *Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory*, Oxford, Clarendon, 243-268.
- (1994). *Postscript*, in *id.*, *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon, 2nd edition.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*, Cambridge (Mass.), Harvard U. P.
- Kramer, M. (2004). *Where Law and Morality Meet*, Oxford, Oxford U. P.
- (2013). In *Defense of Hart*, in Waluchow, W., Sciaraffa, S. (eds.), *Philosophical Foundations of the Nature of Law*, Oxford, Oxford U. P., 22-50.
- Lamond, G. (2013). *The Rule of Recognition and the Foundations of a Legal System*, in Duarte D'Almeida, L., Edwards, J., Dolcetti, A. (eds.), *Reading HLA Hart's The Concept of Law*, Oxford, Hart, 97-122.
- Leiter, B. (2001). *Legal Realism and Legal Positivism Reconsidered*, in *id.*, *Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy*, Oxford, Oxford U. P., 2007, 59-80.
- (2009). *Explaining Theoretical Disagreements*, «University of Chicago Law Review», 76, 1215-1250.
- Lyons, D. (1984). *Ethics and the Rule of Law*, Cambridge, Cambridge U. P.
- MacCormick, N. (1981). *H. L. A. Hart*, London, Edward Arnold.
- (1996). *The Concept of Law and The Concept of Law*, in George, R. P. (ed.), *The Autonomy of Law. Essays on Legal Positivism*, Oxford, Clarendon, 163-193.
- Marmor, A. (2001). *Positive Law and Objective Values*, Oxford, Clarendon.
- (2011). *Philosophy of Law*, Princeton, Princeton U. P.
- Mazzarese, T. (1999). *Towards the Semantics of "Constitutive" in Judicial Reasoning*, «Ratio Juris», 12, 3, 252-262.
- Moreso, J. J. (1997). *La indeterminación del derecho y la interpretación de la Constitución*, Madrid, CEPC.
- (2010). *La doctrina Julia Roberts y los desacuerdos irrecusables*, in Moreso, J. J., Prieto Sanchís, L., Ferrer Beltrán, J., *Los desacuerdos en el Derecho*, Madrid, Fundación coloquio jurídico europeo, 49-86.
- Munzer, S. (1972). *Legal Validity*, The Hague, Martinus Nijhoff.
- Navarro, P., Moreso, J. J. (1997). *Applicability and Effectiveness of Legal Norms*, «Law and Philosophy», 16, 201-219.
- Navarro, P.; Orunesu, C.; Rodríguez, J. L., Sucar, G. (2004). *Applicability of Legal Norms*, «Canadian Journal of Law and Jurisprudence», 2, 337-360.
- Perry, S. (2009). *Where Have All the Powers Gone? Hartian Rules of Recognition, Non-cognitivism, and the Constitutional and Jurisprudential Foundations of Law*, in Adler, M., Himma, K. E. (eds.), *The Rule of Recognition and the U.S. Constitution*, Oxford, Oxford U. P., 295-326.
- Pino, G. (2008). *Norme e gerarchie normative*, «Analisi e diritto», 263-299.
- (2010). *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Bologna, il Mulino.
- (2011a). *L'applicabilità delle norme giuridiche*, «Diritto & Questioni Pubbliche», 11, 797-871.
- (2011b). *Farewell to the Rule of Recognition?*, «Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho», 5, 265-299.
- (2014). *Interpretazione e "crisi" delle fonti*, Modena, Mucchi.
- Postema, G. (2011). *Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Common Law World, A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*, vol. 11, Dordrecht, Springer.
- Raz, J. (1970). *The Concept of a Legal System*, Oxford, Clarendon, 19802.

- (1971). *The Identity of Legal Systems*, in *id.*, *The Authority of Law*, Oxford, Oxford U. P., 1979, 20092, 78-102.
- (1973). *The Functions of Law*, in *id.*, *The Authority of Law*, Oxford, Oxford U. P., 1979, 20092, 163-179.
- (1981). *The Purity of the Pure Theory*, in *id.*, *The Authority of Law*, Oxford, Oxford U. P., 1979, 20092, 293-312.
- Ross, A. (1958). *On Law and Justice*, London, Stevens.
- (1961). *Validity and the Conflict between Legal Positivism and Natural Law*, in Paulson, S., Litschewski Paulson, B. (eds.), *Normativity and Norms: Critical Perspectives on Kelsenian Themes*, Oxford, Oxford U. P., 147-163.
- (1962). *Book Review of The Concept of Law*, «Yale Law Journal», 71, 6, 1185-1190.
- Ruiz Manero, J. (1990). *Jurisdicción y normas. Dos estudios sobre función jurisdiccional y teoría del Derecho*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
- Sartorius, R. (1966). *Hart's Concept of Law*, «ARSP», 52, 161-193.
- Scarpelli, U. (1965). *Cos'è il positivismo giuridico*, Milano, edizioni di Comunità.
- Schauer, F. (2011). *Positivism Before Hart*, «Canadian Journal of Law & Jurisprudence», 24, 2, 455-471.
- Schiavello, A. (2010). *Perché obbedire al diritto? La risposta convenzionalista e i suoi limiti*, Pisa, ETS.
- Shapiro, S. (2009). *What Is the Rule of Recognition (and Does It Exist?)*, in Adler, M., Himma, K. E. (eds.), *The Rule of Recognition and the U.S. Constitution*, Oxford, Oxford U. P., 235-268.
- (2011). *Legality*, Cambridge (Mass.), Bellknap Press.
- Simmonds, J. (2013). *Central Issues in Jurisprudence: Justice, Law and Rights*, London, Sweet & Maxwell, 4th edition.
- Spaak, T. (2005). *Kelsen and Hart on the Normativity of Law*, Wahlgren, P. (ed.), *Perspectives on Jurisprudence: Essays in Honour of JesBjarup*, Stockholm, Stockholm Institute for Scandinavian Law, 397-414.
- Waldron, J. (2005). *Law*, in Jackson, F., Smith, M. (eds.), *Oxford Handbook of Contemporary Philosophy*, Oxford, Oxford U. P., 181-186.
- (2009). *Who Needs Rules of Recognition?*, in Adler, M., Himma, K. E. (eds.), *The Rule of Recognition and the U.S. Constitution*, Oxford, Oxford U. P., 327-349.
- Waluchow, W. (1994). *Inclusive Legal Positivism*, Oxford, Oxford U. P.